Art. 3 - Attivazione dell'intervento.
1. Il Difensore Civico interviene:
a) sulla base di un reclamo presentato dalle singole persone interessate, da persone giuridiche pubbliche o private, associazioni, formazioni sociali, portatori di interessi diffusi;
b) d'ufficio, nei confronti di casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato richiesto il suo intervento, nonché di casi di particolare rilevanza che in qualsiasi modo siano venuti a sua conoscenza.
2. Il reclamo di cui alla precedente lett. a), può essere presentato per iscritto o verbalmente. Nel secondo caso il Difensore Civico può farlo verbalizzare e sottoscrivere dal reclamante.
3. Non possono ricorrere al Difensore Civico:
a) i dipendenti della Regione e delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2 comma 1 per questioni concernenti il rapporto di lavoro;
b) i consiglieri regionali e gli amministratori o i dirigenti delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1.

Art. 4 - Poteri istruttori.
1. Per l'assolvimento dei propri compiti, il Difensore Civico può:
a) chiedere verbalmente o per iscritto, notizie comunque utili all'esame della questione trattata, consultare tutti gli atti e documenti ritenuti necessari ed ottenerne le relative copie. Gli uffici interessati sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione al Difensore Civico, senza potergli opporre il segreto d'ufficio.
b) accedere agli uffici per effettuare gli accertamenti necessari, anche tramite collegamenti con i sistemi informativi regionali;
c) convocare, senza vincolo di autorizzazione, il responsabile del procedimento ed i funzionari competenti a provvedere;
d) prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa, formulando le proposte e i suggerimenti ritenuti opportuni.
2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso in ragione del suo ufficio o che siano comunque da considerare segrete o riservate in base alle leggi vigenti.
3. Quando intervenga d'ufficio, il Difensore Civico dà sollecita informazione dell'iniziativa al responsabile preposto al Servizio nonché agli organi rappresentativi degli enti interessati.

Art. 5 - Modalità dell'azione.
1. In caso di reclamo presentato dai soggetti indicati all'art. 3, comma 1, lett. a), il Difensore Civico, nei termini previsti dalla normativa vigente, può:
a) archiviare il reclamo per manifesta infondatezza, con adeguata motivazione che viene comunicata al reclamante;

b) chiedere al funzionario responsabile di procedere ad un esame congiunto della questione oggetto del reclamo. A seguito di tale esame il Difensore Civico, sulla base delle notizie raccolte e degli accertamenti compiuti, esprime verbalmente o per iscritto il suo parere al funzionario responsabile e al reclamante.

2. Qualora il reclamante lamenti un comportamento omissivo o dilatorio degli uffici in riferimento ad un procedimento amministrativo in corso, il Difensore Civico procede all'esame di cui alla precedente lett. b), successivamente egli, tenendo presente i principi fissati dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione, e le esigenze dell'ufficio interessato, fissa il termine entro il quale il procedimento deve concludersi e ne dà notizia al reclamante e all'assessore competente o all'amministratore o al dirigente delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1.

3. Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore Civico può proporre al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per la definizione del procedimento.

4. In ogni caso il Difensore Civico può:

a) segnalare all'assessore competente o al dirigente o all'amministratore delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1, le disfunzioni, le carenze e le inefficienze riscontrate, formulando proposte e suggerimenti per un migliore funzionamento degli uffici e dei servizi;

b) sollecitare i funzionari responsabili e l'assessore competente o il dirigente o l'amministratore di cui al precedente punto a) affinché provvedano in merito alle questioni sollevate;

c) chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di funzionari o dipendenti per atti o comportamenti idonei a determinare una responsabilità disciplinare.

Il provvedimento di archiviazione o di conclusione dell'azione disciplinare deve essere comunicato entro 15 gg. al Difensore Civico.

5. L'Amministrazione è tenuta a precisare i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore Civico.

6. Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico venga a conoscenza di fatti:

- che possono costituire reato, ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria;
- che possono comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla Procura della Corte dei Conti.

7. Dell'avvenuta denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale a seconda che l'oggetto della denuncia investa le strutture dell'una o dell'altra istituzione.

Art. 6 - Relazione annuale.

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Difensore Civico presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente, con eventuali proposte di modifiche normative o amministrative, anche in relazione alla struttura e al funzionamento degli uffici regionali, alla distribuzione delle competenze e all'assetto dei rapporti tra la Regione e gli enti locali e strumentali.

2. Detta relazione, tempestivamente trasmessa ai Consiglieri regionali, è sottoposta entro 60 gg. all'esame del Consiglio regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che, a tal fine, è tenuta a convocare il Difensore Civico.

3. La relazione del Difensore Civico e le conclusioni del Consiglio regionale sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Difensore Civico può essere ascoltato dal Consiglio regionale in seduta pubblica su aspetti generali della sua funzione, nonché dalle Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari afferenti alle materie di loro competenza.

5. In casi di particolare importanza o urgenza il Difensore Civico può inviare apposite relazioni:

a) al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni;

b) al Presidente del Consiglio regionale, affinché venga posta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, previo parere della Commissione di vigilanza.

6. L'ufficio di Presidenza pone a disposizione del Difensore Civico i mezzi e gli strumenti per consentire un'adeguata informazione all'esterno della sua attività.

Art. 7 - Rapporti con i Comuni e le Province.

1. Il Difensore Civico regionale promuove il coordinamento della propria attività con quella dei Difensori Civici comunali e provinciali.

2. Il Consiglio regionale, su proposta del Difensore Civico, può stipulare con Comuni e Province in cui operi un Difensore Civico locale, apposite convenzioni che prevedano forme di coordinamento ovvero di esercizio unitario della difesa civica, senza distinzione tra sfera di funzioni proprie e sfere di funzioni delegate o attribuite dell'ente locale (Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998).

3. Nei Comuni e nelle Province sprovvisti di Difensore Civico, la convenzione di cui al comma precedente può consentire al Difensore Civico regionale di intervenire anche nelle materie proprie dell'ente locale (Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998).

4. Le convenzioni di cui al comma 3 devono prevedere l'impegno dell'ente locale interessato a porre a disposizione del Difensore Civico: locali, servizi e personale adeguati alle funzioni da svolgere (Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998).

Art. 8 - Sede e organizzazione.

1. Il Difensore Civico ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di Provincia.

2. Le strutture periferiche del Difensore Civico sono ubicate:

- a Pescara nella sede dell'Unità operativa di collegamento del Consiglio regionale;
- a Chieti e Teramo nelle sedi dei Centri di Servizi culturali ovvero presso altre strutture regionali che dispongano di idonei locali.

3. All'Assegnazione dei locali provvedono, con propria ordinanza e sulla base di convenzioni da stipulare con il Difensore Civico:

- il Dirigente del Servizio amministrazione del Consiglio regionale per le sedi di L'Aquila e Pescara;
- il Dirigente del Servizio demanio e patrimonio della Giunta regionale per le sedi decentrate di Chieti e Teramo.

4. Per le esigenze connesse alla fase di primo impianto delle strutture del Difensore civico, l'Ufficio di Presidenza provvede a dotare le stesse delle attrezzature e dei mezzi necessari al loro funzionamento.

5. La struttura organizzativa del Difensore Civico è composta di un Servizio di segreteria con la seguente dotazione organica:

- 1 Dirigente amministrativo;
- 2 Funzionario amministrativo;
- 3 istruttori amministrativi;
- 4 videoterminalisti;
- 5 operatore tecnico.

6. In relazione a sopravvenute esigenze funzionali, l'Ufficio di Presidenza può disporre la variazione dei livelli, non superiori al 7°, e dei profili professionali non superiori all'8°, ferma restando la dotazione organica complessiva.

7. La localizzazione delle Unità operative è disposta dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Difensore Civico.

8. All'Ufficio del Difensore Civico può essere assegnato, nel limite di due unità, anche personale in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni statali o locali, nel rispetto delle norme vigenti. In relazione ai posti coperti con l'istituto del comando sono resi indisponibili altrettanti posti vacanti nell'ambito delle qualifiche funzionali del ruolo del personale regionale.

9. Il predetto personale dipende funzionalmente dal Difensore Civico e può essere utilizzato presso la sede che lo stesso Difensore Civico riterrà più opportuna in relazione alle esigenze strettamente connesse allo svolgimento della propria attività.

10. E', inoltre, tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

11. L'assegnazione del personale è disposta, sentito il Difensore Civico, dall'Ufficio di Presidenza se trattasi di unità appartenenti all'organico del Consiglio

regionale o dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto ed entro quindici giorni dalla richiesta formulata dall'Ufficio di Presidenza, se trattasi di personale ricompreso nell'organico della Giunta regionale.
12. Il contingente di personale assegnato al Difensore Civico fa parte dell'organico del Consiglio regionale e ad esso si applicano tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dai CC.CC.NN.LL. del comparto.
13. Gli oneri derivanti dal trattamento economico principale sono posti a carico del capitolo relativo al personale del Consiglio regionale mentre quelli derivanti da tutte le voci costituenti il trattamento accessorio gravano sul pertinente capitolo di spesa riferito al Difensore Civico.
14. Il personale assegnato alle sedi decentrate raccoglie le richieste di intervento nei confronti di uffici ed enti operanti nel rispettivo territorio provinciale, provvede all'istruttoria di massima e fornisce agli utenti le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del Difensore Civico.
15. Per le indagini e questioni di particolare complessità, e nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il funzionamento del difensore civico, lo stesso può affidare incarichi di consulenza a istituti scientifici o a persone iscritte in appositi albi professionali ovvero a professionisti particolarmente esperti nelle materie trattate.
16. Alle spese di funzionamento delle strutture di supporto dell'attività del Difensore Civico, comprese quelle derivanti dal precedente comma ed escluse le spese relative alla fornitura di luce, riscaldamento, acqua e telefoniche, collegate con impianti centralizzati, nonché i servizi di fotoriproduzione e tipografici, ove esistenti, i cui oneri restano a carico delle strutture che ospitano le predette strutture, provvede l'Ufficio del Difensore Civico, nei limiti annuali degli stanziamenti iscritti in bilancio, mediante aperture di credito ai sensi e per gli effetti della L.R. 23 novembre 1977, n. 66 recante: "Norme sulla gestione della spesa regionale tramite funzionari delegati".
17. Tutti gli adempimenti che nella citata L.R. n. 66 del 1977 sono riservati alla Giunta regionale ed all'Ufficio di ragioneria del predetto organo spettano all'Ufficio di Presidenza ed all'Ufficio ragioneria e contabilità del Consiglio regionale.

Art. 9 - Requisiti e cause ostative.
1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti per l'elezione al Consiglio regionale. Non possono ricoprire l'incarico di Difensore Civico i cittadini che siano stati candidati nelle competizioni elettorali politico-amministrative o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive o di direzione politica o sindacale negli ultimi 5 anni.
2. Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi della legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare,

pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 gg. dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.
3. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con incarichi di direzione politica o sindacale e con l'esercizio continuativo di attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.
4. Si estendono al Difensore Civico le norme della L.R. 21.7.1983, n. 46 in tema di "Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti".

Art. 10 - Nomine e durata in carica.
1. Il Consiglio regionale, con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati, nomina il Difensore Civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, nel termine e secondo le modalità fissati dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum.
2. Se dopo tre votazioni consecutive, da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale, nessun candidato ha raggiunto il quorum richiesto dal 1° comma del presente articolo, il Consiglio procede con ulteriore votazione e sarà nominato difensore civico il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Il Difensore Civico dura in carica 3 anni e può essere riconfermato una sola volta.
4. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.
5. Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla nuova nomina. La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio.
6. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del Difensore Civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore.

Art. 11 - Trattamento economico.
1. Al Difensore Civico compete il 60% dell'indennità di carica stabilita per il Consigliere regionale dalla L.R. 30 maggio 1973, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni nonché il trattamento di missione, ove dovuto, nei limiti di quanto spettante ai Dirigenti della Regione (Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998).

Art. 12 - Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995, in lire 300.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 323000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti", art. 47 L.R.C. n. 81 del 1977

- in diminuzione lire 300.000.000;

Cap. 011438 (di nuova iscrizione e di istituzione al Sett. 01, Tit. 1, Ctg. 4) denominato "Spese connesse all'istituzione del Difensore Civico regionale"

- in aumento lire 300.000.000.

2. Lo stanziamento della partita n 4, dell'elenco n 3, allegato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, è corrispondentemente ridotto.

3. Per gli anni successivi, al finanziamento si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. n. 81 del 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 18 maggio 2000, n. 100

Istituzione della Commissione regionale di bioetica

Art. 4 - Composizione della Commissione.
1. La Commissione regionale di bioetica è composta, in forma stabile dai seguenti membri:
a) due docenti/esperti di bioetica;
b) due docenti/esperti, uno in sociologia e uno in scienze giuridiche;
c) uno psicologo;
d) un teologo;
e) un biologo;
f) un medico legale;
g) un medico di medicina generale;
h) un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini dei Medici;
i) un rappresentante nominato dalla competente gerarchia ecclesiastica;
j) l'Assessore alla Sanità della Regione o un suo delegato.
2. Essa verrà integrata su convocazione del Presidente, in relazione alle tematiche trattate, dai seguenti membri:
a) un magistrato del Tribunale per i minori;
b) il Difensore Civico della Regione Abruzzo;
c) un veterinario;
d) un medico specialista nella materia di discussione.

Art. 7 - Norma transitoria e finale
Il Difensore Civico convoca la Commissione per la riunione di insediamento di questa entro trenta giorni dalla nomina dei componenti della stessa e la presiede ai fini della designazione del Presidente.

L.R. 14 settembre 1999, n. 77
Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo

Art. 12 - Strutture amministrative di supporto alle Autorità indipendenti.
1. Le Autorità indipendenti della Regione sono:
a) Difensore civico;
b) Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

c) Istituto abruzzese per la Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza.
2. Le Autorità indipendenti dispongono di strutture amministrative regolate con legge. Il personale di tali strutture è ricompreso nella dotazione organica complessiva di cui all'allegata tabella B.

L.R. 3 marzo 1999, n. 11

Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali

Art. 11 - Inchiesta pubblica.
1. La realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che siano suscettibili di produrre rilevanti modificazioni degli assetti territoriali ed ambientali è preceduta di norma da un'inchiesta pubblica. Le categorie di interventi per i quali è necessaria l'inchiesta pubblica sono individuate con le norme di cui all'art. 9, comma 1 della presente legge.
2. I progetti preliminari degli interventi corredati dagli studi di impatto ambientale ovvero dagli studi sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali, se necessari, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 45 e 46, sono comunicati al presidente della Giunta regionale il quale, entro i successivi venti giorni, nomina, su designazione del Difensore Civico regionale, un commissario che ha il compito di condurre l'inchiesta pubblica, indicando la spesa necessaria allo svolgimento della stessa da porre di norma interamente a carico del committente.
3. L'inchiesta pubblica consiste nel fornire una completa informazione sul progetto al pubblico nelle forme più idonee al raggiungimento dello scopo e raccogliere osservazioni, proposte e controproposte al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una decisione ponderata sulla realizzazione dell'intervento.
4. Per opere e lavori incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, a vincolo idrogeologico o forestale, sismico, o comunque incidenti su interessi pubblici curati da amministrazioni diverse da quella procedente, le determinazioni delle amministrazioni competenti al rilascio di atti di consenso comunque denominati sono acquisite in apposita audizione nell'ambito dell'inchiesta pubblica avente valore ed effetti di cui alla conferenza di servizi dell'art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. In casi di interventi in contrasto con strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica in atto, si applica quanto previsto dal successivo art. 45.
5. La durata dell'inchiesta deve essere stabilita dal commissario entro i cinque giorni successivi all'atto di nomina tenuto conto del numero delle amministrazioni cointeressate e dell'impatto dell'intervento sul quadro della disciplina di uso del

territorio e non può comunque superare centottanta giorni, salvo motivata proroga, per ragioni eccezionali, non superiore a novanta giorni.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione d'inchiesta, il Presidente della Giunta regionale adotta, introducendo nel progetto le prescrizioni che si rendano necessarie, una pronuncia sulla realizzabilità dell'intervento assorbente qualunque profilo territoriale ed ambientale.

Regione Basilicata

Lo Statuto della Regione Basilicata non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 14 giugno 1986, n. 11

Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico

Art. 1
È istituito nella Regione Basilicata l'Ufficio del Difensore Civico.
Le modalità di nomina e di revoca del Difensore Civico e l'esercizio delle sue funzioni sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2
Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.
Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritenuti irregolari compiuti da Uffici o servizi dell'Amministrazione regionale nonché degli enti, istituti, consorzi e aziende da essa dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale. Interviene, altresì, presso gli enti locali in riferimento alle funzioni delegate ed ai compiti ad essi affidati dalla Regione ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione.
Segnala, altresì, ai competenti organi disfunzioni e ritardi nell'azione della Pubblica Amministrazione.

Art. 3
Il Difensore Civico interviene su istanza regolarmente sottoscritta da uno o più cittadini nei casi di cui al presente articolo. I cittadini possono richiederne l'intervento allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.
Il Difensore Civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni di cui al precedente art. 2 sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengono di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui al comma precedente.
Non può intervenire a richiesta di Consiglieri regionali.
Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al secondo comma del precedente art. 2 al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'Ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta per risolvere analoghe situazioni.
Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, abbia notizia o rilevi disfunzioni o anomalie sull'operato di altre amministrazioni, comunque incidenti sull'attività amministrativa regionale diretta o delegata, invia tempestivamente apposita relazione al Consiglio regionale.

Art. 4
Il Difensore Civico ha la facoltà di ottenere, senza oneri, dagli uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.
Qualora si tratti di procedimento amministrativo non ancora concluso e tale che ogni rilevazione possa danneggiare la Regione o terzi, il Presidente della Giunta può autorizzare a richiesta del Difensore Civico l'esame della documentazione richiesta anche prima della conclusione del procedimento.
Ultimato l'esame di cui al primo comma il Difensore Civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.
Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore Civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'inadempimento riscontrato, segnalando anche ai fini dell'apertura del provvedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere di ufficio nei confronti dei cittadini.
Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui le inadempienze siano attribuibili a funzionari appartenenti agli enti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, comunica ai rappresentanti degli enti stessi l'inadempimento riscontrato.

Art. 5
Il Difensore Civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando osservazioni e suggerimenti.
Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio regionale relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione.
Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza.

Art. 6

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 25 marzo 1983, n. 11.

Art. 7

Il Difensore Civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto tra i cittadini che siano o siano stati:
- professori ordinari di Università in materia giuridica;
- magistrati in quiescenza;
- avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni;
- dirigenti nella Pubblica amministrazione;
- parlamentari;
- consiglieri regionali.

Sono incompatibili con la carica di Difensore Civico:
- i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali ed i membri degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali;
- i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
- i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
- i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi regionali ed i funzionari delle Prefetture;
- gli amministratori di enti ed imprese sottoposti a vigilanza o controllo regionale nonché i titolari, amministratori o dirigenti di enti ed imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino la loro opera alla Regione o agli enti di cui al secondo comma dell'art. 2.

L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla nomina in uno degli incarichi, altrimenti si decade dalla carica di Difensore Civico automaticamente.

Art. 8

Il Difensore Civico dura in carica cinque anni.

Il Consiglio regionale elegge il Difensore Civico entro 60 giorni dalla elezione degli Organi regionali.

Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione, nel rispetto della procedura di cui alla L.R. 25 marzo 1983, n. 11.

È fatto obbligo al Difensore Civico di segnalare al Consiglio regionale l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

Art. 9
Al Difensore Civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 40% di quella lorda percepita dal Consigliere regionale.

Art. 10
Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.
Il Difensore Civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'Ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dall'organico consiliare.
Il Personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 3 maggio 2002, n. 16 .
Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero.

Art. 28 - Assistenza e consulenza del Difensore Civico.
Le associazioni dei Lucani all'Estero hanno diritto di avvalersi dell'assistenza e consulenza del Difensore Civico istituito ai sensi della legge regionale 14 giugno 1986, n. 11.

L.R. 13 aprile 1996, n. 21.
Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata ed istituzione della Commissione regionale dell'immigrazione.

Art. 18 - Assistenza del Difensore Civico.
1. Gli immigrati residenti in Basilicata hanno diritto di avvalersi del Difensore civico regionale.

L.R. 23 aprile 1992, n. 12
Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 8 - Accesso ai documenti amministrativi.
1. È riconosciuto a tutti il diritto di accesso agli atti amministrativi con efficacia esterna della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, degli enti territoriali nelle materie ad essi delegate dalla Regione, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali. È altresì riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi specificati dal secondo comma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dei medesimi soggetti, secondo quanto previsto dal Capo V della citata legge e per i quali non sia escluso il diritto di accesso.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, nella misura determinata dagli organi competenti, salva le disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi della Regione e gli organi degli enti sub-regionali adottano le misure organizzative dirette a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, individuando le strutture preposte al ricevimento del pubblico ed alla presa visione degli atti dei procedimenti da parte degli interessati, ed attivando, ove possibile, forme di consultazione elettronica sullo stato di avanzamento delle pratiche amministrative.
4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata salvo che per gli atti di efficacia esterna. Il dirigente dell'Ufficio competente, o il funzionario da lui incaricato, ove nulla si opponga all'accoglimento della richiesta, ne dà atto in calce o in margine alla medesima e adotta le disposizioni necessarie per l'immediato adempimento di quanto di competenza. Diversamente il dirigente dell'Ufficio competente provvede entro i successivi quindici giorni ad ottemperare alla richiesta ovvero a rigettarla con atto motivato da comunicarsi immediatamente all'interessato. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Per gli atti pubblicati d'ufficio il diritto di accesso si intende assolto con la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il Difensore Civico della Regione interviene su richiesta di chiunque si ritenga ostacolato nell'esercizio dei diritti garantiti dal presente articolo.

L.R. 26 novembre 1991, n. 27.
Norme relative alla costituzione della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 2
Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Commissione svolge le seguenti funzioni:
- effettua, nell'ambito regionale, indagini conoscitive e ricerche direttamente o in collaborazione con altri organismi sulla condizione femminile utili sia alla promozione dell'uguaglianza sia alla realizzazione della effettiva parità dei diritti tra uomo e donna;
- formula proposte per il perfezionamento della legislazione vigente, in particolare in materia di formazione professionale, lavoro, assistenza, servizi sociali, allo scopo di armonizzare la normativa agli obiettivi di uguaglianza sostanziale;
- formula proposte ed esprime pareri su iniziative legislative riguardanti la condizione delle donne;
- interviene con proprie proposte, nel rispetto della autonomia delle singole istituzioni, sulle iniziative riguardanti la condizione femminile attuate da Province, Comuni ed altri Enti Locali, e incoraggia la realizzazione di azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati;
- favorisce interventi volti ad ampliare le possibilità di accesso delle donne al lavoro ed incrementare le loro opportunità di formazione e valorizzazione socio-professionale;
- vigila sulla applicazione effettiva delle norme di parità e di pari dignità, anche attraverso permanenti forme di collaborazione con l'Ufficio del Difensore Civico;
- assume informazioni in tutti i luoghi di lavoro per verificare l'applicazione delle leggi di parità. Ai soggetti che non assicurano l'applicazione delle norme sulla parità previste dalla legislazione vigente, la Giunta regionale, anche su segnalazione della Commissione, può revocare eventuali contributi regionali ad essi assegnati;
- raccoglie e diffonde, avvalendosi della stampa, delle strutture radiotelevisive e di ogni altro strumento di comunicazione sociale, documenti e materiali relativi allo sviluppo delle politiche di parità;
- promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione delle donne in rapporto all'evoluzione sociale ed economica della Regione, anche al fine di favorire l'affermazione di un'immagine appropriata della donna lucana.

L.R. 29 marzo 1991, n. 6.
Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del S.S.R. o con esso convenzionate.